

26/03/2025

Ai Senatori e alle Senatrici  
delle 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Commissioni del Senato XIX Leg.  
[commissione8@senato.it](mailto:commissione8@senato.it)

**Oggetto: Osservazioni al DDL S. 1372 “Delega al Governo per la revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”.**

L' **Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetto** propone le seguenti osservazioni al DDL S. 1372 per le modifiche alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004).

In linea generale si condivide la finalità del DDL che intende razionalizzare il sistema delle procedure di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004) e accertamento di conformità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. 42/2004) con la duplice finalità: da un lato, di garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall'altra, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione possa ritardare lo sviluppo economico e territoriale del Paese.

Il DDL evidenzia che la revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è considerato uno strumento per garantire una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato ed Enti locali per le procedure di autorizzazione, **senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio**.

Preliminarmente si ricorda che attualmente solo 5 Regioni Italiane (Puglia, Toscana, Piemonte, Lazio e Friuli Venezia Giulia) hanno approvato un Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi del vigente D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (di seguito denominato PPTR) e in riferimento a tale strumento il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, agevola la valutazione, da parte dei tecnici dipendenti degli Enti, degli interventi progettuali presentati con le istanze di Autorizzazione Paesaggistica (di seguito denominata AP) o di Accertamento di Conformità Paesaggistica (di seguito denominata ACP), tenendo presente le indicazioni e prescrizioni di tutela paesaggistica specificate nelle norme di attuazione dei predetti piani. Quindi, attraverso le vigenti normative i tecnici delle Pubbliche Amministrazioni possono valutare in modo più oggettivo gli interventi da realizzare negli ambiti paesaggisticamente tutelati.

Per le altre Regioni attualmente in cui non esiste uno strumento pianificatorio sovraordinato rispetto alle normative locali che indica linee d'indirizzo per la tutela del

paesaggio, la valutazione degli interventi è demandata ad una interpretazione soggettiva del dipendente dell'Ente locale (Comune o Regione) che istruisce l'istanza presentata ed esprime il parere di merito. Successivamente la pratica deve acquisire il parere della Commissione Locale del Paesaggio (art. 148 del D.Lgs. 42/2004) ed è inviata alla Soprintendenza che rilascia un parere obbligatorio e vincolante, concludendo in modo univoco il parere definitivo sull'intervento progettuale. In questo caso non solo è garantita la tutela del paesaggio attraverso l'Ente statale sovraordinato, ma si consegue la certezza del diritto per l'espressione di un unico parere prevalente.

Il DDL 1372 introduce il meccanismo del "*silenzio assenso*" nel caso in cui il parere della Soprintendenza non sia reso entro il termine di 45 giorni, ovvero, si intende automaticamente rilasciato un parere favorevole. Nel merito si evidenzia che tale proposta del DDL non garantisce né la certezza del diritto, né tantomeno la tutela del paesaggio, quale bene culturale e identitario del territorio di riferimento. Infatti, nel caso in cui l'istruttoria dell'Ente delegato propone un parere non favorevole all'intervento, il silenzio assenso della Soprintendenza produce un parere favorevole. In tale situazione si genera, una controversa interpretazione, quale parere prevale? Quello non favorevole dell'Ente locale o il parere favorevole derivante dal silenzio assenso della Soprintendenza? Tale duplice e opposta interpretazione, potrebbe essere risolta con un lungo contenzioso, quindi la tanto auspicata "certezza del diritto e la riduzione dei tempi" non può certamente essere realizzata.

Al fine di favorire la riduzione dei tempi, **si propone di ricorrere per l'espressione del parere congiunto tra più soggetti: Ente locale, Professionisti della Commissione Locale del Paesaggio (art. 148 del D.Lgs 42/2004) e Soprintendenza, alla procedura della Conferenza dei Servizi semplificata o simultanea (art. 14 bis o 14 ter della Legge 241/1990).** In questa situazione, se la Soprintendenza è assente, la valutazione dell'intervento presentato con un'istanza AP o di ACP, è comunque sottoposta ad una pluralità di esperti della Commissione Locale del Paesaggio nelle discipline paesaggistiche, architettoniche e ambientali. Trattasi di una procedura concertata che supporterebbe anche l'Ente locale in cui non siano presenti dipendenti con specifica preparazione nella disciplina paesaggistica.

Tale conferenza può essere utilizzata anche per gli interventi indicati all'allegato B del DPR 31/2017, procedure di AP semplificate o per l'ACP.

Si riportano di seguito, le puntuali proposte di modifica al DDL S. 1372.

<b>Art. 1.</b> (Finalità e principi generali)	
1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla	

<p>revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>	
<p><b>Art. 2.</b> (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica).</p> <p>1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;</p> <p>b) all'articolo 152, comma primo, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;</p> <p>c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;</p> <p>d) all'articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ».</p> <p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.</p>	<p><b>Art. 2.</b> (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica).</p> <p>1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, <u>dal ricevimento dell'istruttoria e della proposta di parere dell'ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica</u>, decorso il quale, <u>si intende formato il silenzio-assenso</u> e l'amministrazione competente, <u>acquisito il parere della Commissione Locale del Paesaggio</u>, provvede sulla domanda di autorizzazione». <u>Per l'acquisizione dei pareri si attiva la procedura della Conferenza di Servizi semplificata o simultanea, ai sensi della Legge 241/1990</u>;</p> <p>b) all'articolo 152, comma primo, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante, <u>solo per le Regioni che hanno approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per le Regioni che non hanno approvato il Piano paesaggistico co-pianificato con il Ministero della Cultura, il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante</u> »;</p> <p>c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: « decorso il quale <u>si intende formato il silenzio-assenso</u> e l'amministrazione competente, <u>acquisito preliminarmente il parere della Commissione Locale del Paesaggio</u>, provvede sulla domanda di autorizzazione, <u>nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste dalla normativa del PPTR, ove tale strumento sia vigente. Per l'acquisizione dei pareri si attiva la procedura della Conferenza di Servizi semplificata o simultanea, ai sensi della Legge 241/1990</u> »;</p> <p>d) all'articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « decorso il quale <u>si intende formato il silenzio-assenso</u> e l'amministrazione competente, <u>acquisito preliminarmente il parere della Commissione Locale del Paesaggio</u>, provvede sulla domanda di autorizzazione. <u>Per l'acquisizione dei pareri si attiva la procedura della Conferenza di Servizi semplificata o simultanea, ai sensi della</u></p>

	<p><u>Legge 241/1990</u>»;</p> <p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, <u>a condizione che tutte le amministrazioni locali di concerto con la Soprintendenza territorialmente competente, approvino delle linee guida con le indicazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree vincolate. Gli interventi –nonché quelli</u> sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività <u>devono essere sottoposti alla procedura di autorizzazione paesaggistica o di accertamento di compatibilità paesaggistica, anche per</u> nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda del 20 per cento dell'esistente, ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato <u>e gli interventi di vario genere (edilizi e impiantistici) non siano realizzati sui prospetti principali e nelle parti dell'immobile visibili dalla pubblica strada o da visuali panoramiche dell'area paesaggisticamente tutelata . Per l'acquisizione dei pareri si attiva la procedura della Conferenza di Servizi semplificata o simultanea, ai sensi della Legge 241/1990</u>»;</p>
<p><b>Art. 3.</b> (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;</p> <p>b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;</p>	<p><b>Art. 3.</b> (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;</p> <p>b) <del>prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;</del> <u>Il comma è da</u></p>

c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;

e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;

f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;

g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;

h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prealutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;

i) escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e

cassare completamente, poichè è anticostituzionale con riferimento all'art. 117 della Costituzione Italiana (Nota\*1);

c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata, nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati **(Nota\*2)**, a condizione che gli interventi da realizzare sui prospetti esterni non alterino le caratteristiche dell'immobile e della cortina edilizia o fronte urbano e non determinato ingombro visivo e volumetrico del contesto architettonico, naturale e ambientale del paesaggio circostante;

e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;

f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ~~e urbanistiche~~ **(Nota\*3)**, assicurando agli utenti un riscontro entro ~~quarantacinque~~ novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, comprehensive dei tempi dell'istruttoria dell'ente, dell'acquisizione del parere della Commissione Locale del Paesaggio e del parere della Soprintendenza;

g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali oltre i cinque anni previsti dall'art. 146 co. 4, che siano ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;

h) individuare, sentita la Conferenza permanente



prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17,

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e non alterano l'aspetto esteriore degli edifici e del contesto architettonico, ambientale e naturale dell'area paesaggicamente vincolata, e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;


i) escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale che indichi le prescrizioni da adottare per la realizzazione degli interventi nell'area, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istruttoria da parte dell'ente delegato, decorso il quale ~~si intende formato il silenzio-assenso~~, l'ente locale provvede autonomamente, previa acquisizione del parere della Commissione Locale del Paesaggio;

l) Al fine di garantire la tutela paesaggistica ed una maggiore ed efficace concertazione tra gli Enti coinvolti nel procedimento è possibile attivare la procedura della Conferenza dei Servizi, anche in forma semplificata e simultanea, per il rilascio del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza, ai sensi della L. 241/1990. Nella Conferenza possono essere esaminate più istanze paesaggistiche, al fine di ridurre i tempi amministrativi delle procedure.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la

<p>comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</p>	<p>scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.</p> <p>5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.</p> <p>6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.</p> <p>7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</p>
	<p><b>NOTE:</b></p> <p><b>*(1)</b> – il punto è da cassare completamente, poiché è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione Italiana che prevede la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Pertanto, non può essere demandata al Comune locale, tale potestà, anche per gli interventi di cui all'Allegato B del DPR 31/2017.</p> <p><b>*(2)</b> – Probabilmente si confonde con gli immobili sottoposti a tutela monumentale, quale bene architettonico, archeologico e artistico, ai sensi della parte II del Codice – D.Lgs. 42/2004, per cui il prospetto principale è vincolato, mentre quello adiacente non è tutelato. In genere il vincolo paesaggistico è esteso ad un'area più estesa che comprende il tessuto urbano o la cortina edilizia.</p> <p><b>*(3)</b> Il Codice D.Lgs. 42/2004, prevede all'art. 146, co. 6 che gli enti (tra cui c'è il Comune) che</p>



Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti

AIDIA

---

	sono delegati al rilascio delle AP e ACP, debbono disporre di strutture (Uffici) in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia.
--	---

Nel ringraziare per l'attenzione e l'opportunità di partecipazione all'audizione, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

aidiapresidenza@gmail.com

Distinti saluti.

arch. Anna Vella  
Presidente Nazionale  
Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti